

COMUNE DI TORNOLO  
Provincia di Parma

# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13-02-2023

## Sommario

Capo I - Disposizioni generali .....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Art. 2 - Competenze .....	3
Art. 3 - Responsabilità .....	4
Art. 4 - Presunzione di legittimazione .....	4
Art. 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento .....	4
Art. 6 - Servizio di trasporto funebre .....	6
Art. 7 - Cortei funebri .....	6
Art. 8 - Aveni diritto alla sepoltura nei cimiteri del comune .....	7
Capo II - Operazioni cimiteriali .....	7
Art. 9 - Disposizioni generali .....	7
Art. 10 - Inumazione .....	8
Art. 11 - Tumulazione .....	8
Art. 12 - Deposito temporaneo .....	10
Art. 13 - Esumazione .....	10
Art. 14 - Estumulazione .....	11
Art. 15 - Oggetti da recuperare .....	12
Art. 16 - Avvisi di scadenza ordinaria .....	12
Capo III - Strutture cimiteriali. ....	12
Art. 17 - Tipologie delle sepolture. ....	12
Art. 18 - Durata delle concessioni .....	13
Art. 19 - Sepolture private - Concessione .....	13
Art. 20 - Sepolture private - Caratteristiche delle costruzioni, obblighi e uso .....	14
Art. 21 - Rinuncia a concessione aree, tombe e loculi a tempo determinato .....	14
Art. 22 - Orari .....	15
Art. 23 - Disciplina dell'ingresso .....	15
Art. 24 - Illuminazione votiva .....	16
Capo IV - Cremazione ed istituti connessi .....	16
Art. 25 - Cremazione .....	16
Art. 26 - Dispersione delle ceneri .....	17
Art. 27 - L'affidamento personale delle ceneri .....	18
Capo V - Disposizioni varie e finali .....	20
Art. 28 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....	20
Art. 29 - Registro dei defunti .....	20
Art. 30 - Scadenziario delle concessioni .....	20
Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie .....	20

## **Capo I - Disposizioni generali**

### ***Art. 1 - Oggetto del regolamento***

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al Libro III Titolo I Capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, alle leggi e regolamenti regionali, nonché alle istruzioni amministrative e/o di uniformazione emanate in materia, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, ed, infine, alle norme del diritto dell'Unione europea e la sua giurisprudenza quando sussistenti, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme o dei cadaveri.

### ***Art. 2 - Competenze***

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e la sua gestione, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, è esercitata attraverso le forme previste dalle norme e regolamenti nazionali e regionali in vigore.

2. Il regolamento riguarda le operazioni cimiteriali da svolgere nei cimiteri comunali ossia quelli di:

- Tornolo (paese capoluogo)
- Tarsogno
- Santa Maria del Taro
- Casale Valtaro
- Case Fazzi
- Santa Lucia.

3. Il luogo destinato ad assolvere eventualmente alle disposizioni di cui all'art. 12 del regolamento nazionale, ossia per l'osservazione di cadaveri di persone decedute in abitazioni inadatte a consentire il prescritto periodo di deposito o per eventi accidentali in luogo pubblico o ignote, è esclusivamente la camera mortuaria dell'Ospedale Santa Maria di Borgo Val di Taro, alla Via dei Benefattori 12.

### **Art. 3 - Responsabilità**

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio ai conseguenti atti amministrativi del Responsabile di Polizia mortuaria.

### **Art. 4 - Presunzione di legittimazione**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

### **Art. 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune, indipendentemente dal luogo di cremazione;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i feretri contenenti i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o

- per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
  - d) la deposizione delle ossa in ossario comune di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
  - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, qualora i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2013, n. 159, e loro successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 2 giorni/48 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta, l'eventuale fornitura gratuita della cassa mortuaria o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge (o *persona assimilata*) e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

6. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

7. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

#### **Art. 6 - Servizio di trasporto funebre**

1. L'esercizio del servizio dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale è svolto da Società Private in possesso dei requisiti di cui all'art.13 della L.R. n.19/2004.e i conseguenti costi sono a carico degli interessati.

2. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui sopra, dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione.

3. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Sono servizi istituzionali, ai sensi dell'art. 16, lett.b), del d.P.R. n. 285/1990, e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o affidandoli ad imprese autorizzate, i trasporti di:

- indigenti: lo stato di indigenza deve essere dichiarato e comunicato dai Servizi sociali del Comune, in applicazione di quanto previsto dal d.L. n.201/2011;
- casi di disinteresse da parte dei familiari: secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 5 del presente regolamento;

4. Solo in casi di accertata e provata impossibilità dei parenti del defunto a provvedere al trasporto della salma al cimitero o in caso di persone decedute in luogo pubblico, il Comune effettua il trasporto con mezzo proprio o di altro Comune, o tramite concessione ad imprese specializzate ed autorizzate.

#### **Art. 7 - Cortei funebri**

1. Nel territorio comunale è possibile la formazione di cortei funebri, anche a piedi, durante la cerimonia per le esequie.

2. Il corteo funebre può essere scortato da agenti della Polizia Municipale, da altro Corpo preposto alla sicurezza stradale o da altro soggetto appositamente incaricato, qualora la scorta fosse ritenuta necessaria al fine di garantire l'incolumità pubblica e la corretta circolazione stradale.

3. L'Ufficio di Polizia Mortuaria comunica, appena possibile, al comando della Polizia Municipale, orari e modalità del trasporto funebre, comprensivo delle eventuali soste, per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza al corteo nelle modalità ritenute congrue.

4. Nel caso in cui il Comando decidesse sulla necessità della presenza della scorta, potrà comunicare tale decisione all'incaricato del trasporto entro l'ora precedente l'inizio del trasporto stesso.

5. I ministri di culto che intervengono all'accompagnamento funebre, si devono conformare alle disposizioni dell'Amministrazione comunale relative allo svolgimento dei funerali.

#### **Art. 8 - Aveni diritto alla sepoltura nei cimiteri del comune**

1. Nei cimiteri del Comune devono essere accolti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- cadaveri delle persone morte fuori comune ma aventi in esso residenza o che siano stati costretti a trasferirla per documentata causa di carattere socio-sanitario ;
- cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri di cui all'art. 2;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del regolamento nazionale;
- i resti mortali delle persone sopra indicate.

2. Inoltre possono essere accolti nei cimiteri comunali i cadaveri di soggetti:

- aventi coniuge, parenti entro il 2° grado o affini entro il 1° grado residenti nel Comune.
- aventi coniuge, parenti entro il 2° grado o affini entro il 1° grado già sepolti nei cimiteri comunali.

### **Capo II - Operazioni cimiteriali**

#### **Art. 9 - Disposizioni generali**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 101, 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, o della forma associativa prescelta.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione

riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V della Parte prima del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme o cadaveri o feretri, di resti mortali, di ceneri e/o urne cinerarie, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al comune, od al soggetto gestore del cimitero, le operazioni cimiteriali sopra specificate e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

6. Il Responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Art. 10 - Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate a titolo gratuito ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree di concessione.

2. Le sepolture per inumazione nei cimiteri del comune di Tornolo sono da considerarsi, ai fini del Regolamento:

- comuni nel solo cimitero del paese capoluogo
- private nei restanti cimiteri comunali essendo tutte date in concessione.

3. L'inumazione viene eseguita secondo le disposizioni del capo XIV del regolamento nazionale.

4. La durata dell'inumazione può essere pari a 50 (cinquanta) ovvero 30 (trenta) anni dal giorno del seppellimento e viene richiesto il pagamento, oltre alla tariffa di concessione, di un corrispettivo che il privato deve all'Ente o all'eventuale gestore del servizio composto da:

- al momento dell'inumazione:

- 1) spesa per l'operazione materiale di interramento;
- 2) spesa per l'operazione di preparazione della tomba a terra

- al momento dell'esumazione:

- 1) spesa per l'operazione materiale di esumazione;
- 2) eventuali spese per la nuova collocazione dei resti e la eventuale riduzione a resti o ceneri
- 3) spesa per smaltimento rifiuti.

5. Le tariffe per i servizi di cui sopra sono stabilite o riviste annualmente con specifico atto approvato dalla Giunta Comunale.

### **Art. 11 - Tumulazione**

1. In luogo dell'inumazione, i cadaveri, i resti mortali, le ossa o le ceneri possono essere tumulate in opere murarie esclusivamente costruite dal Comune, fanno eccezione le Cappelle private o gentilizie di cui

all'art. 19 del presente Regolamento. Tali sepolture private sono oggetto di concessione secondo le modalità previste nei successivi commi.

2. La sepoltura viene eseguita in loculi costruiti secondo dall'art. 76 del regolamento nazionale.

3. Non è ammessa la tumulazione in cassoni interrati o parzialmente interrati. Viene ammessa la tumulazione in loculi interrati o parzialmente interrati purché siano costruiti secondo quanto previsto dall'art. 76 del regolamento nazionale.

4. I loculi e le cellette sono assegnati in concessione per anni 50 a prezzi, differenziati, secondo il livello della fila in cui è ubicato il loculo e più precisamente, partendo dal piano di calpestio.

5. Le tariffe per i servizi di cui sopra sono stabilite o riviste annualmente con atto ad hoc approvato dalla Giunta Comunale.

6. La concessione degli avelli non è cedibile a terzi.

7. Al momento della tumulazione, oltre alla tariffa di concessione, viene richiesto un corrispettivo per l'operazione materiale di tumulazione che il privato deve all'Ente o all'eventuale gestore del servizio.

8. La concessione di anni 50 decorre sempre dalla data della stipula del contratto. Per le concessioni antecedenti al presente Regolamento e genericamente indicate nel contratto come "perpetue" si debbono considerare concessioni di anni 99.

9. Le concessioni relative ai loculi possono essere rinnovate per un ulteriore periodo di 30 anni dietro pagamento della tariffa in vigore al momento della richiesta di rinnovo.

10. Le concessioni relative alle cellette possono essere rinnovate per un ulteriore periodo di 30 anni dietro pagamento della tariffa in vigore al momento della richiesta di rinnovo.

11. Il Comune può assegnare in concessione una quantità di loculi, non eccedente il 80% del totale di quelli di nuova costruzione disponibili per ogni cimitero del territorio comunale, a persone aventi diritto, che ne richiedano l'assegnazione prima di averne necessità. E' vietata la concessione di avelli, salvi provvedimenti specifici adottati dalla Giunta per eccezionali circostanze, a soggetti che abbiano un età inferiore ad anni 50. La concessione di loculi a viventi ha durata di anni 50 a decorrere dalla data di stipula del contratto.

12. La quota di loculi che il Comune si riserva dovrà essere equamente distribuita nelle varie file.

13. Nei loculi già provvisti di lapide in marmo al momento della costruzione, è vietata l'apposizione da parte dei privati di lapidi diverse da quelle già presenti e in caso di danneggiamento dovranno essere sostituite da privato con nuove lapidi che presentano le stesse caratteristiche di quelle precedenti (colore e material).

14. Allo scopo di prevenire situazioni di intralcio che possono causare danni o infortuni ai visitatori e agli operatori dei cimiteri causati da un accumulo di arredi floreali , oggetti ed ornamenti di ogni genere, ed al fine di favorire la libera circolazione dei montafereetri e delle scale di servizio, è fatto obbligo ai familiari dei defunti di lasciare libera tutta l'area dei corridoi ed i passaggi da vasi, oggetti ed ornamenti; il collocamento di piantine, fiori o sempreverdi nonché di lumi votivi, è

consentito purché vengano collocati negli appositi spazi o vaschette portafiori, avendo però cura che non invadano le tombe, i passaggi ed i manufatti attigui. In caso di violazione, il Gestore del servizio potrà disporre l'immediata rimozione.

15. Le concessioni relative a tumulazioni in cassoni sono rinnovabili una sola volta dall'entrata in vigore del presente Regolamento previo pagamento del relativo prezzo di concessione.

### **Art. 12 - Deposito temporaneo**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente e per tempo determinato, comunque in un termine non superiore a mesi sei, deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero.

2. La conservazione in deposito temporaneo è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati già in concessione;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3. La durata del deposito temporaneo è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 90 giorni, rinnovabili su richiesta di parte eccezionalmente, persistendo le condizioni del comma 2, fino ad un totale di non oltre 30 giorni.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, rende definitiva la sistemazione della salma nel loculo temporaneamente assegnato fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alla concessione.

### **Art. 13 - Esumazione**

1. Il Comune provvede ad eseguire d'ufficio le esumazioni e ordinarie allo scadere o al venir meno delle concessioni nei casi in cui non si presenti alcun familiare dell'estinto e non sia stato possibile reperire alcun parente avente causa, collocando i resti mortali nell'ossario comune,

2. Le operazioni di esumazione ordinarie sono a pagamento per l'utente; il Comune si assume le spese nei casi in cui non si presenti alcun familiare dell'estinto e non sia stato possibile reperire alcun parente avente causa.

3. Le tariffe per l'esumazione, il ripristino del loculo e l'inumazione sono stabilite o riviste annualmente con atto specifico approvato dalla Giunta Comunale.

4. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
5. I cadaveri che risultano indecomposti devono essere avviati alla cremazione. Laddove possibile, le salme non mineralizzate, possono essere trasferite in altra fossa per cinque anni in contenitori di materiale biodegradabile e addizionate con sostanze scheletrizzanti;
6. Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato (*scheletrizzato*) al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale
7. Su richiesta dei parenti del defunto, si possono eseguire esumazioni ordinarie dopo 10 anni dalla inumazione, periodo minimo previsto dall'art. 82 del D.P.R. 285/90.
8. Non sono ammesse esumazioni straordinarie, cioè prima dei dieci anni dalla inumazione, se non su ordine dell'autorità giudiziaria o su autorizzazione del Sindaco previo parere AUSL, per trasportarle in cimiteri di altri Comuni o per cremarle.
9. Le esumazioni ordinarie e quelle straordinarie per disposizione dell'autorità giudiziaria sono a carico del Comune.
10. Dopo l'esumazione e l'accertamento della mineralizzazione completa del cadavere, qualora non venga richiesta la concessione di cellette, le ossa vengono raccolte e depositate nell'ossario comune.

#### **Art. 14 -Estumulazione**

1. Il Comune provvede ad eseguire d'ufficio le estumulazioni e ordinarie allo scadere o al venir meno delle concessioni nei casi in cui non si presenti alcun familiare dell'estinto e non sia stato possibile reperire alcun parente avente causa, collocando i resti mortali nell'ossario comune.
2. Le operazioni di estumulazione ordinarie sono a pagamento per l'utente; il Comune si assume le spese nei casi in cui non si presenti alcun familiare dell'estinto e non sia stato possibile reperire alcun parente avente causa.
3. Le tariffe per l'estumulazione, il ripristino del loculo e la tumulazione sono stabilite o riviste annualmente con specifico atto approvato dalla Giunta Comunale.
4. Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. I cadaveri che risultano indecomposti possono essere nell'ordine:
  - a) Avviati alla cremazione;
  - b) Trasferiti, laddove possibile, in altra fossa per cinque anni in contenitori di materiale biodegradabile e addizionati con sostanze scheletrizzanti.
  - c) Ritumulati, su richiesta dei familiari, nella stessa sepoltura per un periodo di dieci anni, previo ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro se prescritto dal medico igienista che sovrintende alle operazioni cimiteriali, come previsto dal paragrafo 3 della Circolare del Ministero della Sanità 31.7.98, n. 10 ed è consentito aggiungere al resto mortale sostanze biodegradanti. Le spese relative all'eventuale rifascio del feretro, alla ritumulazione

e successiva posa lapide, nonché le spese di rinnovo della concessione sono a carico degli aventi causa. La ritumulazione viene consentita solo nei cimiteri in cui non vi sia carenza di loculi.

#### **Art. 15 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne preventivo avviso al responsabile del servizio di custodia e al momento della richiesta dell'operazione e, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

#### **Art. 16 - Avvisi di scadenza ordinaria**

1. La scadenza ordinaria delle sepolture per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi collocati sulle singole postazioni nel mese di ottobre di ogni anno (entro la Ricorrenza dei defunti) in più, all'ingresso del cimitero e all'albo del comune, è pubblicato ogni anno entro il mese di giugno, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza.

2. I famigliari che intendono rinnovare o richiedere l'esumazione ed estumulazione, devono prendere contatto con l'Ufficio comunale addetto al servizio dei cimiteri.

3. In mancanza il Comune resta sollevato da ogni azione rivendicativa.

### **Capo III - Strutture cimiteriali.**

#### **Art. 17 - Tipologie delle sepolture.**

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- e) ossario comune;

2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

#### **Art. 18 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. La durata è fissata congiuntamente alle tariffe. Per le concessioni antecedenti al presente Regolamento e genericamente indicate nel contratto come "perpetue" si debbono considerare concessioni di anni 99.

3. A richiesta degli interessati può essere consentito il rinnovo per una sola volta per periodo di tempo non superiore ai 30 anni dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 4.

4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che, di norma, coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

#### **Art. 19 - Sepolture private - Concessione**

1. Il Comune individua, laddove possibile, in tutti i cimiteri le aree destinate alla sepoltura privata per nuclei familiari, c.d. Cappelle private o gentilizie.

2. La superficie complessiva da destinarsi a tale tipo di sepoltura non può superare il 50% dell'intera superficie del cimitero.

3. La concessione di aree per sepolture private ad enti, associazioni e collettività è soggetta all'autorizzazione specifica del Consiglio Comunale il quale si esprime su ogni singola richiesta, corredata dagli elaborati grafici che consentano l'individuazione esatta del terreno interessato e del numero degli avelli previsti

4. La concessione dell'area è a tempo determinato per anni 99 ed è rinnovabile per successivi periodi di 99 anni dietro pagamento del prezzo in vigore al momento di ogni richiesta del rinnovo.

5. Il prezzo di concessione delle aree è determinato dalla Giunta comunale con propria deliberazione annuale delle tariffe comunali.

6. Alla scadenza naturale od alla revoca della concessione, quando non sia richiesto il rinnovo da parte del concessionario od aventi causa, i manufatti insistenti sull'area interessata diventano patrimonio del Comune. Dopo l'estumulazione e l'accertamento della mineralizzazione completa del cadavere, qualora non sia richiesta la concessione di cellette, le ossa sono raccolte e depositate nell'ossario comune.

7. E' fatto divieto al concessionario od aventi causa di cedere anche parzialmente la concessione. Non è ammessa rinuncia anticipata della concessione da parte del concessionario o suoi aventi causa prima della relativa scadenza naturale.

**Art. 20 - Sepolture private - Caratteristiche delle costruzioni, obblighi e uso**

1. Le costruzioni, da realizzare a totale carico dei concessionari dell'area devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) contenere da un minimo di 8 ad un massimo di 16 loculi ed un numero di cellette ossario non superiore alla quantità dei loculi;
- 2) disposizione degli avelli su un massimo di 5 file;
- 3) superficie non superiore a 20 m<sup>2</sup> ;
- 4) altezza interna non superiore a mt.3 ed altezza massima esterna comprensiva dei motivi architettonici ornamentali di mt.4,5.
- 5) inesistenza di accesso diretto dall'esterno.

2. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private, devono essere autorizzati dal soggetto competente in materia edilizia, senza applicazione di oneri, su conforme parere della commissione qualità architettonica e paesaggio e della U.S.L. competente.

3. La costruzione dei manufatti da parte dei privati deve essere eseguita in modo da non danneggiare beni pubblici o privati esistenti nel cimitero. Ogni spesa di ripristino per danni causati è a carico del concessionario, il quale dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa del valore pari al 10% del prezzo di concessione dell'area a garanzia degli obblighi inerenti la costruzione. La fideiussione sarà restituita dal Comune entro 30 giorni dalla certificazione di agibilità dell'opera.

4. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari, loro familiari, parenti ed affini riconosciuti dalla legge e, su richiesta specifica dei concessionari, a salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti. Ad esse si applicano le disposizioni generali stabilite dal regolamento nazionale.

5. La tumulazione nelle sepolture private è a totale carico del concessionario o aventi causa, previa comunicazione al Comune del giorno e dell'ora in cui verranno eseguite le operazioni cimiteriali. Qualora il privato fosse nell'impossibilità di provvedere e richieda le necessarie prestazioni al Comune quest'ultimo provvede applicando le tariffe previste.

6. E' obbligo del concessionario mantenere in buono stato di conservazione i manufatti e gli impianti in esso contenuti. In caso di mancata manutenzione da parte del concessionario certificata dall' ufficio tecnico comunale, il Comune, previa contestazione ed assegnazione di un termine per provvedere, è legittimato a rimuovere i manufatti pericolanti e revocare la concessione.

**Art. 21 - Rinuncia a concessione aree, tombe e loculi a tempo determinato**

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia:

- 1) di concessione per la sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
- 2) di concessione per aree libere, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
  - 3) Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 20, quando:
    - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
    - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
  - 4) Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia, ricalcolata sulla base della valuta corrente (transazione da lire ad euro).
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

#### **Art. 22 - Orari**

- 1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
- 2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### **Art. 23 - Disciplina dell'ingresso**

- 1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2. È vietato l'ingresso:
  - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
  - alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - alle persone di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3. Per motivi di salute, età od altro comprovato impedimento, il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli od altri mezzi idonei alla fattispecie, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.
- 4. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese a ciò previamente commissionate per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti,

nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

5. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

6. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

7. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **Art. 24 - Illuminazione votiva**

1. Ogni loculo, celletta ossario o tomba a terra (nel solo cimitero di Tarsogno), può essere dotato di una lampada votiva.

2. L'installazione e la disattivazione va espressamente richiesta all'ufficio di Polizia Mortuaria del Comune, mediante la presentazione di apposito modulo, che dispone affinché essa sia soddisfatta,

3. L'installazione e la manutenzione delle lampade votive spetta al Comune.

4. La Giunta Comunale con apposita deliberazione provvede a stabilire la tariffa per l'attivazione/disattivazione delle luci votive.

### **Capo IV - Cremazione ed istituti connessi**

#### **Art. 25 - Cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione di una salma, è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, su richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione; l'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e,

nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi, all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. La dichiarazione è resa con le modalità di cui al DPR 445/2000.;

- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 254/2003.

4. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

5. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie, possono essere avviati alla cremazione, sulla base della autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune dove sono deposti i resti mortali e le ossa. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. In caso di irreperibilità dei famigliari la cremazione è autorizzata dopo 30 giorni di pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio.

6. Su richiesta circostanziata e motivata del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso di tutti gli interessati, è possibile autorizzare la cremazione di ossa e di resti mortali non mineralizzati, anticipatamente rispetto alla scadenza della concessione e comunque dopo un periodo minimo rispettivamente di 10 anni in caso di esumazione e di venti anni in caso di estumulazione, previa rinuncia alla concessione stessa e all'eventuale rimborso per il periodo non usufruito; i richiedenti si accolleranno interamente i costi per l'intera operazione.

7. Se gli aventi titolo nulla hanno disposto in merito alla destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione, queste verranno disperse nel cinerario comune del cimitero nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di polizia mortuaria vigenti.

#### **Art. 26 - Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

2. Per la dispersione in natura è necessaria anche l'autorizzazione del Comune in cui dovrà avvenire la dispersione, che dovrà essere richiesta da chi si occupa della dispersione direttamente in Comune

3. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, l'autorizzazione può essere disposta in alternativa dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.

4. È ammessa la dispersione delle ceneri già tumulate. In tal caso, l'autorizzazione compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri ovvero secondo quanto disposto dal comma 2.
5. La volontà del defunto può essere espressa attraverso:
- a) disposizione testamentaria,
  - b) dichiarazione autografa,
  - c) dichiarazione sottoscritta esplicitamente a tal fine (es. dichiarazione resa all'atto dell'iscrizione ad associazione riconosciuta in materia di cremazione dei cadaveri);
  - d) altra manifestazione di volontà ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali.
6. La volontà di dispersione delle proprie ceneri espressa verbalmente in vita dal defunto ai congiunti può essere manifestata dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.
7. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n.19/2004;
8. Di ogni dispersione di ceneri effettuata deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, a cura dell'Ufficio di Stato Civile.
9. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti.
10. Non è consentita la dispersione delle ceneri in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via.
11. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Tornolo ma in territorio nazionale, l'ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso.

#### **Art. 27 - L'affidamento personale delle ceneri**

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa del defunto.
2. La volontà per la conservazione delle ceneri tramite affidamento, in mancanza di atto testamentario del defunto anche con specifico riferimento all'affidatario.
3. Soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare tale volontà.

4. Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario l'affidamento è fatto al coniuge o ai parenti di primo grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico.

5. La volontà di affidamento delle proprie ceneri espressa verbalmente in vita dal defunto ai congiunti può essere manifestata dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.

6. L'affido personale può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni

7. I soggetti interessati all'affidamento presentano all'Ufficiale di Stato civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, richiesta di affidamento personale che dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del defunto;
- b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
- c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- d) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- e) l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- f) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;
- h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

8. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento.

9. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare al servizio cimiteriale del Comune in via preventiva il nuovo luogo di conservazione nel caso in cui si rendesse necessario mutare quello originario.

10. Chi avesse ottenuto in affidamento urne cinerarie da altro Comune dovrà comunicare ai servizi cimiteriali del Comune di Tornolo tale condizione all'atto della richiesta di residenza.

11. L'affidatario è obbligato a non alienare l'urna e a non manomettere i sigilli e i dati anagrafici del defunto riportati sull'urna medesima.

12. La consegna dell'urna cineraria dovrà risultare da apposito verbale redatto in tre copie, di cui una conservata presso il crematorio, una presso chi riceve in consegna l'urna e la terza presso l'ufficio di stato civile

## **Capo V - Disposizioni varie e finali**

### ***Art. 28 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali***

1. Il responsabile di Polizia Mortuaria è tenuto a redigere giornalmente secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

### ***Art. 29 - Registro dei defunti***

1. Viene istituito un registro dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso e preferibilmente, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria sulla scorta dei registri delle sepolture di cui all'articolo precedente, annota i nominativi dei defunti, distinto per cimitero, le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

### ***Art. 30 - Scadenziario delle concessioni***

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura e/o adottare le misure e i provvedimenti caso per caso necessari.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### ***Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie***

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni

3. Per tutto quanto non espresso nel presente regolamento si rimanda la Regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ed alla normativa regionale in materia di cui alla L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004 n. 19